

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 1 pozzo, in Comune di PORTULA, assentita alla Soc. "MINOX DYEING S.r.l" con D.D. n° 543 del 22.05.2018. PRATICA PROVINCIALE n° PORTULA2.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 543 del 22.05.2018

IL DIRIGENTE DI AREA

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la soc. Minox Dyeing S.R.L. (omissis) con Sede in Via San Marco 1 - 20121 MILANO e Sede operativa in Frazione Granero 99/100 - 13833 PORTULA. Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto il 27.02.2018 dal Sig. Andrea BARCHIETTO BOLLO, legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 2 del Regolamento la concessione per derivare l/s 0,015 massimi e medi, pari a circa 450 m³ annui d'acqua, mediante un pozzo facente parte del Corpo Idrico GWB-CRN Cristallino Indifferenziato Nord – Piemonte in Comune di PORTULA, ad uso produzione beni e servizi subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis). Di dare atto che la fine della concessione è stata stabilita nel 31.12.2031 come indicato all'art. 10 del disciplinare, in modo da farla coincidere con quella della Autorizzazione Unica Ambientale in capo allo stesso Concessionario, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall' art .32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i. (omissis) Di subordinare la concessione a queste ulteriori condizioni:

il Concessionario dovrà mantenere in validità e rispettare l'autorizzazione unica ambientale rilasciata dal S.U.A.P. della Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi (ora Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale) con atto n. 122 del 06.12.2016 comprendente l'autorizzazione allo scarico. Di dare atto che:

l'Amministrazione concedente è tenuta sollevata e indenne da qualsiasi danno alle persone e alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in seguito al rilascio della concessione;

la concessione è accordata salvi e impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti e particolarmente le disposizioni speciali sulle acque sotterranee;

il Concessionario dovrà perseguire l'obiettivo del massimo riutilizzo dell'acqua prelevata (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale

Dr. Roberto CAPOBIANCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.793 di Rep. del 27 febbraio 2018

ART. – 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e della tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della

concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della P.A. le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del F. Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato